

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012  
**386<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente  
VIZZINI

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REFERENTE

**(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo**

**(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione**

**(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo**

**(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo**

**(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali**

**(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri**

**(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale**

**(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo**

**(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

**(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica**

**(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale**

**(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati**

**(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo**

**(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province**

**(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo**

**(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento**

**(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni**

**- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

Il senatore **MALAN** (PdL) sottolinea l'esigenza di bilanciare il rafforzamento delle prerogative del Governo con un assetto equilibrato delle funzioni delle due Camere. Si sofferma sull'emendamento 5.17, diretto a sopprimere la parola "prevalentemente" con riferimento al contenuto dei disegni di legge ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. La stessa proposta rinvia ai Regolamenti la definizione di criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. Ricorda poi l'emendamento 5.20, diretto a prevedere che i componenti integrativi della Commissione paritetica sono eletti dai Consigli ma su proposta del Presidente della Giunta, al fine di dare il giusto rilievo ai Governi regionali, e l'emendamento 5.31, che affida agli Uffici di Presidenza congiunti delle Camere la decisione sull'assegnazione, in caso di mancata intesa dei Presidenti. L'emendamento 5.62 prevede che l'esame in sede referente possa essere svolto anche da più Commissioni riunite, come già accade nella prassi, mentre gli emendamenti 5.63 e 5.64 estendono l'ambito delle materie di competenza bicamerale. Ricorda anche il 5.39, in base al quale i disegni di legge di competenza bicamerale possono essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra Camera. L'emendamento 5.49

prevede che la seconda Camera possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare alla facoltà di richiamo, mentre l'emendamento 5.65 precisa che, quando il Governo richiede che il disegno di legge sia approvato senza emendamenti, non possono essere introdotte novità nel testo. Infine, l'emendamento 5.66 stabilisce che la deliberazione definitiva avviene con maggioranza dei componenti, se non sono accolte le modifiche formulate nel riesame o se questo sia stato concluso con un voto negativo.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) sottolinea il significato dell'emendamento 5.3, soppressivo dell'intero articolo 5: questo, infatti, che propone istituti inediti e per alcuni aspetti avventurosi. Tra l'altro, non è indicato a quale Camera sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e il ruolo del Parlamento non è rafforzato, a fronte di una riaffermazione delle prerogative del Governo. In alternativa, si dovrebbe riformulare l'articolo 72 della Costituzione in modo da individuare una differenza più chiara e incisiva tra le funzioni delle due Camere.

Si sofferma sull'emendamento 5.9, che elimina la procedura dell'intesa per l'assegnazione dei disegni di legge, e sugli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14, che intervengono in materia di redazione delle leggi e di linguaggio normativo, raccogliendo le preoccupazioni espresse da più parti a proposito della formulazione delle disposizioni. L'emendamento 5.18 propone che la Commissione per le questioni regionali sia composta da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli, e da un eguale numero di senatori, mentre il 5.19 sopprime la parola "paritetica". Gli emendamenti 5.23 e 5.24 escludono il carattere obbligatorio dei pareri di quella Commissione, mentre i successivi 5.27 e 5.29 sopprimono il principio della insindacabilità della decisione dei Presidenti delle Camere sull'assegnazione dei disegni di legge.

Ricorda anche l'emendamento 5.30, che sopprime il riferimento alle norme dei Regolamenti parlamentari, le quali potrebbero anche disporre in modo non omogeneo. Illustra poi l'emendamento 5.46, che sopprime la facoltà del Governo di richiedere il voto bloccato, che penalizzerebbe il ruolo dell'opposizione, e l'emendamento 5.43, in base al quale la richiesta di voto bloccato non impedisce di approvare emendamenti, nonché il 5.50, secondo il quale il termine per la votazione finale deve comunque consentire tempi adeguati per l'esame dei disegni di legge, e gli emendamenti 5.51 e 5.52, che prevedono l'approvazione a maggioranza assoluta dei disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'emendamento 5.53 riduce a un quinto il *quorum* per il richiamo da parte della seconda Camera, mentre il 5.56 precisa che il riesame consiste in una deliberazione, e non solo in una approvazione o meno del testo, visto che potrebbe darsi il caso dell'accoglimento di una pregiudiziale di costituzionalità che la prima Camera non può ignorare.

Il senatore [CECCANTI](#) (*PD*) sottolinea la validità del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, tenendo conto dell'esperienza legislativa. dalla quale emerge l'impossibilità di formulare in modo omogeneo i disegni di legge, alla stregua del discrimine contemplato dall'articolo 117 della Costituzione. In alternativa, si potrebbe prevedere che attraverso il richiamo della seconda Camera si avvia un procedimento di riesame fino ad approvazione conforme, in modo da fugare il rischio di una sostanziale inefficacia legislativa del riesame.

Il senatore [PASTORE](#) (*PdL*) conviene che tale soluzione attenuerebbe le problematiche derivanti da un'applicazione rigida del principio della "culla", con una assegnazione dei disegni di legge basata sull'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che è già fonte di contenzioso.

Il senatore [CECCANTI](#) (*PD*) sottolinea la validità dell'emendamento 5.34, che introduce la clausola di supremazia, senza modificare l'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, replicando al senatore Pardi, osserva che in mancanza di una procedura preferenziale per le iniziative governative, l'Esecutivo, per attuare con tempestività l'indirizzo politico, avrebbe a disposizione, ancora una volta, solo il decreto-legge e la questione di fiducia.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) condivide l'obiezione del senatore Ceccanti a proposito del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge. Inoltre, ritiene che una serie di questioni interpretative potranno essere risolte in via di prassi o con leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali. In tale prospettiva, ritiene che si potrebbe conservare anche l'assegnazione dei disegni di legge in base all'intesa dei Presidenti delle Camere.

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, condivide tale rilievo e ricorda che le diverse appartenenze e opinioni politiche dei due Presidenti delle Camere non hanno mai prevaricato, nella storia parlamentare, l'interesse istituzionale.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo 6 e il 6.6, diretto a riconoscere alla minoranza di ciascuna Camera la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale sulle leggi o gli atti approvati dal Parlamento, predisponendo così uno strumento tipico dello statuto dell'opposizione.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) sottolinea che tale proposta è diversa da quella prevista dall'ordinamento francese. A suo avviso, comunque, la proposta dell'emendamento 6.6 conferirebbe alla Corte costituzionale una competenza esorbitante che influenzerebbe impropriamente la legislazione.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) richiama l'attenzione sul fatto che anche nella seduta odierna, tra i senatori proponenti di emendamenti sostenuti dai Gruppi parlamentari della maggioranza, è presente solo il senatore Boscetto.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.0.5, in base al quale un decimo dei componenti di ciascuna Camera può accertare la difformità dei decreti legislativi dai principi e criteri direttivi della delega, dopo la pubblicazione e prima dell'entrata in vigore. In tal caso, il Governo può riformulare il testo o rinunciare all'esercizio della delega.

La senatrice **ADAMO** (*PD*) sottolinea l'esigenza di rafforzare anche le prerogative del Parlamento, secondo le proposte da lei presentate insieme ad altri senatori. In particolare, l'emendamento 7.0.9 definisce con precisione i limiti della decretazione d'urgenza.

Inoltre, commentando l'emendamento 7.0.2, in materia di *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, che secondo quanto precisato dal Presidente ha un significato strettamente consequenziale di altri emendamenti che potrebbero essere approvati all'articolo 58, auspica che subito dopo la riforma costituzionale in esame si discuta celermente anche la revisione degli strumenti di democrazia diretta.

Il **PRESIDENTE** condivide tale auspicio e assicura che si farà carico della sollecitazione della senatrice Adamo.

Il senatore **MALAN** (*PdL*) illustra l'emendamento 7.6, in base al quale la richiesta di nuova deliberazione del Presidente della Repubblica può riguardare anche solo parti di una legge, e l'emendamento 7.0.21, secondo il quale le inchieste parlamentari sono disposte anche se richieste da una minoranza (un quarto dei componenti). Inoltre, commenta gli emendamenti 7.0.14, che riduce l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica, e 7.0.19, che richiama l'ipotesi di richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio di ministri.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) segnala l'emendamento 7.3, che introduce la possibilità di un rinvio parziale da parte del Presidente della Repubblica, e il 7.0.3, che prevede espressamente in Costituzione il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi. Inoltre, richiama l'emendamento 7.0.6, che indica i limiti dei decreti-legge, e l'emendamento 7.0.11, che ripristina il testo dell'articolo 81 della Costituzione recentemente modificato. Infine, illustra l'emendamento 7.0.13, che riduce a quaranta anni il requisito anagrafico per l'elezione a Presidente della Repubblica.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome della Commissione, rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo che stanno partecipando assiduamente ai lavori. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana, a partire da martedì 15 maggio. Alle ore 14,30, peraltro, la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. [3284](#), di conversione del decreto-legge n. 52, ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali, mentre alle ore 15 il ministro Patroni Griffi renderà comunicazioni in ordine a interventi concernenti il lavoro pubblico, con particolare riguardo alla valorizzazione del merito, e l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni. Mercoledì 16 maggio, dalle ore 14, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, mentre per le ore 15 potrebbe essere convocata, d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio, una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, per l'esame in sede referente del citato disegno di legge n. [3284](#).

Infine, giovedì 17 maggio proseguirà la trattazione degli argomenti eventualmente non conclusi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*